



COMUNICATO UFFICIALE N. 164
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 213/AA al N. 218/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 265 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Francisco MONTERO BENIA e della società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L. avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCISCO MONTERO BENIA, calciatore richiedente il tesseramento per Società S.S. Sambenedettese S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 2, 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver, in occasione delle richieste di tesseramento con la Società S.S. Sambenedettese S.r.l., presumibilmente nella sede della stessa, dichiarato, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altre Federazioni estere;

S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nell'interesse della quale il calciatore suddetto ha commesso i fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francisco MONTERO BENIA e dalla società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Francisco MONTERO BENIA, e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società S.S. SAMBENEDETTESE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 181 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianfranco BRENDOLAN e Gabriele TESSARI, e della società A.S.D. PRO SAMBONIFACESE 1921 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANFRANCO BRENDOLAN, allenatore di base - cod. 53897 - tesserato nella stagione 2019/2020 a favore della società A.S.D. PRO SAN BONIFACIO (ora ASD PRO SAMBONIFACESE 1921), in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico nonché all'art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e all'art. 94 delle NOIF e di quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 punto 14 per la s.s. 2019/2020, per aver sottoscritto con la società A.S.D. PRO SAN BONIFACIO (ora ASD PRO SAMBONIFACESE 1921), per la conduzione della squadra militante nel campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Veneto, sia un accordo economico, regolarmente depositato in data 29/07/2019, con il quale veniva riconosciuto un premio di tesseramento, pari a € 6.000,00, per l'attività di allenatore della prima squadra militante nel campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Veneto sia un accordo economico a latere datato 30/05/2019, in deroga a quello regolarmente depositato, che prevedeva una somma di € 6.000,00 + € 1.000,00 in caso di salvezza a favore dell'allenatore, accordi economici superiori ai massimali (€ 5.000,00) previsti nelle citate disposizioni normative;

GABRIELE TESSARI, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. PRO SAN BONIFACIO (ora ASD PRO SAMBONIFACESE 1921), in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con C.U. n. 1 per la s.s. 2019/2020 al punto 14 nonché dell'art. 46, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e dell'art. 94 delle NOIF per aver sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della propria società, con il sig. BRENDOLAN Gianfranco, allenatore di base, sia un accordo economico, regolarmente depositato in data 29/07/2019, con il quale la società riconosceva all'allenatore un premio di tesseramento, pari a € 6.000,00, per l'attività di allenatore della prima squadra militante nel campionato di Prima Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato

Regionale Veneto sia un accordo economico a latere datato 30/05/2019, in deroga a quello regolarmente depositato, che prevedeva una somma di € 6.000,00 + € 1.000,00 in caso di salvezza a favore dell'allenatore, accordi economici superiori ai massimali previsti (€ 5.000,00) nelle citate disposizioni normative;

A.S.D. PRO SAMBONIFACESE 1921 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per l'operato del proprio Presidente Sig. TESSARI Gabriele, e per la condotta posta in essere dal proprio tecnico BRENDOLAN Gianfranco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gianfranco BRENDOLAN e Gabriele TESSARI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO SAMBONIFACESE 1921 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Gianfranco BRENDOLAN, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gabriele TESSARI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. PRO SAMBONIFACESE 1921 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 215/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 104 pfi 2020/2021 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmine SINIGAGLIA, Diego SINIGAGLIA e Giuliano SINIGAGLIA, e della società SSDARL NUOVA NAPOLI NORD, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMINE SINIGAGLIA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della SSDARL Nuova Napoli Nord all'epoca dei fatti, in della violazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, agli artt. 39, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara *A.S.D. Aquile Rosanero Caserta - SSDARL Nuova Napoli Nord* del 16/12/2019 Juniores Under 19 Elite Regionali, in cui è stato impiegato, nelle fila della SSDARL Nuova Napoli Nord, in quanto non tesserato, il calciatore Bairam Ionut, sottoscrivendo la relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DIEGO SINIGAGLIA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della SSDARL Nuova Napoli Nord all'epoca dei fatti, in violazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara *SSDARL Nuova Napoli Nord - Real Galatia 1919* del 10/02/2020 Juniores Under 19 Elite Regionali in cui è stato impiegato, nelle fila della SSDARL Nuova Napoli Nord, in quanto non tesserato, il calciatore Bairam Ionut, sottoscrivendo la relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIULIANO SINIGAGLIA, Presidente della SSDARL Nuova Napoli Nord all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Bairam o Bariam Ionut e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa;

SSDARL NUOVA NAPOLI NORD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carmine SINIGAGLIA, Diego SINIGAGLIA e Giuliano SINIGAGLIA in proprio e, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società SSDARL NUOVA NAPOLI NORD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Carmine SINIGAGLIA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Diego SINIGAGLIA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuliano SINIGAGLIA, e di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 200,00 (duecento) di ammenda per la società SSDARL NUOVA NAPOLI NORD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 216/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1086 pf 2019/2020 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca CAMPEDELLI, Giuliano CORRADINI e Pietro FERRARI, e della società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA CAMPEDELLI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società AC Chievo Verona, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire al Gruppo Squadra il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 11/6/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 26/5/2020;

GIULIANO CORRADINI, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società AC Chievo Verona, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 11/6/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 26/5/2020 ;

PIETRO FERRARI, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società AC Chievo Verona, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. n. 210/A FIGC dell'8 giugno 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone con la frequenza prevista dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle

“Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver fatto eseguire il test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 11/6/2020 a distanza di 16 giorni dal precedente del 26/5/2020;

A.C. CHIEVO VERONA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte ai propri tesserati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca CAMPEDELLI, Giuliano CORRADINI e Pietro FERRARI, e dal procuratore speciale Avv. Malagnini per conto della società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Luca CAMPEDELLI, di € 285,00 (duecentottantacinque) di ammenda per il Sig. Giuliano CORRADINI, di € 285,00 (duecentottantacinque) di ammenda per il Sig. Pietro FERRARI, e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società A.C. CHIEVO VERONA S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 226 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Umberto DONDI e della società S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D. avente ad oggetto la seguente condotta:

UMBERTO DONDI, Presidente e legale rappresentante della società S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 32 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 4.b - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06/07/2020, per aver effettuato il 29.07.2020 il bonifico fuori termine, e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente.

S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra indicato al momento della commissione dei fatti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Umberto DONDI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Umberto DONDI e di € 100,00 (cento) di ammenda per la società S.S. PRO PATRIA SAN FELICE A.S.D;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 00000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 171 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio VENUTO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO VENUTO, all'epoca dei fatti e ad oggi allenatore professionista di 1^a Categoria, iscritto ed inquadrato nell'albo del Settore Tecnico con codice n. 26.561, tesserato della società ACR MESSINA SSD ARL s.s. 17-18, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 34, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, ovvero in violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità e dell'obbligo di osservanza del vincolo di giustizia federale, in relazione all'art. 30 dello Statuto Federale, nonché all'art. 37 del regolamento del Settore Tecnico, in virtù del quale i tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello statuto e di tutte le norme federali, per avere, in data 3.7.2018 presentato denuncia querela dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, nei confronti del Presidente della società ACR MESSINA SSD ARL, sig. Pietro Sciotto, per il presunto reato di diffamazione, senza richiedere la preventiva autorizzazione alla F.I.G.C., eludendo in tal modo il cd. vincolo di giustizia federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio VENUTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica ed € 250 (duecentocinquanta) di ammenda per il Sig. Antonio VENUTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina